

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

398^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1961

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Congedi	Pag. 18591	1923, n. 2311 » (1376) (Discussione e approvazione con modificazioni):	
Disegni di legge:		BARBARESCHI	Pag. 18591
Presentazione di relazioni	18591	FIGLIORE	18592
Trasmissione	18591	MILITERNI, <i>relatore</i>	18594, 18600, 10608, 18613
« Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre		SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	18596
		« Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
		MENGHI, <i>relatore</i>	18613

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

C E M M I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Granzotto Basso per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio » (1567).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla competente Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomuni-

cazioni e marina mercantile), il senatore De Unterrichter ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1378), e che i senatori Solarì, Bardellini e Ottolenghi hanno presentato, sullo stesso disegno di legge, una relazione di minoranza.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 » (1376)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barbare-schi. Ne ha facoltà.

B A R B A R E S C H I . Signor Presidente, sarò brevissimo e non sarà questa una frase vana.

Ringrazio, anzitutto, la Presidenza del Senato che, accogliendo l'unanime desiderio della decima Commissione, ha con tanta sollecitudine iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna questo provvedimento.

Si tratta di un provvedimento destinato a rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che, attraverso i tempi, hanno dimostrato di possedere un vivo senso di solidarietà.

Chi vi parla ha avuto la ventura di partecipare ai lavori di preparazione e di applicazione di una legge lontana nel tempo, approvata nel 1912 e divenuta operante dal 1° gennaio 1913: una legge che diede ai tranvieri la possibilità di realizzare una pensione che, se non era lauta, era degna, per lo meno, del nome di pensione.

Già in quell'epoca i tranvieri dettero un esempio del come si manifesta la solidarietà nella classe lavoratrice. I giovani tranvieri, coloro che speravano ed avevano la possibilità, nel tempo, di maturare una certa anzianità, sacrificarono gli anni di anzianità acquisiti per la pensione, in modo che fu possibile dare, allora, la pensione ai vecchi tranvieri che non avevano partecipato alla formazione dei fondi, che non avevano partecipato, cioè, all'assicurazione.

Le vicende successive hanno poi migliorato la situazione iniziale e il Senato ha avuto occasione di occuparsi di questa categoria anche nel 1952, allorchè — come è scritto nella relazione che in quell'occasione ebbi l'onore di stendere — i vecchi tranvieri pensionati sacrificarono la loro posizione a favore dei giovani. Già allora, nel 1952, noi dicemmo che era necessario e urgente un provvedimento riparatore, qual è quello attualmente in esame. Con questo provvedimento i giovani tranvieri in servizio si assoggettano ad un aumento del contributo che essi devono pagare per la pensione, e con questo aumento contributivo si provvede a dare un aumento di pensione ai vecchi tranvieri, a quei vecchi tranvieri i quali, andati in quiescenza prima del 1945, percepiscono attualmente pensioni che, se sono lievemente superiori a quelle dell'assicurazione obbligatoria della Previdenza sociale, sono qualche volta la metà e spesso, addirittura, un terzo delle pensioni liquidate dallo stesso Fondo a chi va a riposo oggi.

Mi rendo conto che questa materia avrebbe bisogno di essere più ampiamente illustrata, per essere meglio compresa dai colleghi che non partecipano ai lavori della decima Com-

missione e che comunque non sono addentratro ai problemi della categoria tranviaria; ma abbiamo preso l'impegno di far passare questo provvedimento con rapidità. L'accettiamo, quindi, così com'è, sebbene in qualche parte incompleto o addirittura errato, pur di dare a quei vecchi tranvieri, che oggi hanno superato largamente i 70, gli 80 o addirittura i 90 anni di età, la soddisfazione di sapere, prima di raggiungere l'ultima meta, che non sono stati abbandonati dalla Repubblica italiana, e soprattutto che non sono stati abbandonati dai loro colleghi di lavoro. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fiore. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi associo al ringraziamento ora rivolto alla Presidenza del Senato che, nell'economia dei lavori della nostra Assemblea, ha voluto introdurre, con sollecitudine, l'esame di questo disegno di legge.

Il provvedimento in questione ha una lunga storia; esso si riallaccia alla legge n. 4435, del 1952, che stabilì criteri differenziati di pensionamento per gli autoferrotranvieri, a seconda che fossero andati in pensione dopo il 1950, ovvero tra il 1945 e il 1950, o infine prima del febbraio 1945. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori attivi e la Federazione dei pensionati, dal 1952 in poi, hanno combattuto delle buone battaglie per cercare di rendere giustizia ai vecchi pensionati, per equando le pensioni. Per darvi un'idea dell'attuale sperequazione, basta dirvi che ci sono dei lavoratori andati in pensione prima dal febbraio 1945, i quali, con 30 anni di servizio, riscuotono 16-18 mila lire mensili; mentre i pari grado, con pari qualifica e con gli stessi anni di servizio, posti in quiescenza dopo il 1950, raggiungono le 60 mila lire al mese di pensione. La sperequazione era tale da reclamare un atto di giustizia che la sanasse. Finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti a risolvere in parte il problema. Le discussioni tra le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti ministeriali sono state lunghe e laboriose. L'accordo si raggiunse su due punti principali: miglioramento delle vecchie pensioni, con la rivalutazione

delle pensioni anteriori al gennaio 1955; adeguamento delle pensioni in base all'indice medio del costo della vita per variazioni pari al 10 per cento o superiori.

Il disegno di legge ha introdotto delle modifiche all'accordo sindacale, peggiorandolo, e questo ci dispiace. Il relatore inizia la sua relazione rilevando l'influenza dei fattori demografici nel sistema finanziario delle pensioni. Tali criteri sono ovvi, in quanto nel sistema pensionistico attuale si tiene conto del rapporto tra assicurati e pensionati. Però è altrettanto ovvio che le trasformazioni in alcuni settori non possono andare a danno dei vecchi lavoratori, di coloro che hanno espletato il loro lavoro in condizioni di maggiori difficoltà e di grave disagio, in situazioni peggiori dell'attuale. In ogni caso, la constatazione della nuova situazione del settore dovrebbe portare, per i vecchi pensionati, ad un doveroso contributo dello Stato, non ad impedire la perequazione delle vecchie pensioni con le nuove.

L'attuale disegno di legge, con la elaborazione di coefficienti moltiplicativi, migliora le vecchie pensioni; i coefficienti, però, sono stati elaborati in modo tale da creare degli sbalzi. Per il 1954, poi, mentre l'accordo raggiunto in sede ministeriale fissava il coefficiente 1,05, il Governo lo ha ridotto ad 1,02.

Il disegno di legge introduce, inoltre, condizioni peggiorative dell'attuale situazione. Per esempio, nel campo dei contributi. Il collega Barbareschi ha fatto rilevare la solidarietà attiva e fattiva dei lavoratori in servizio con i vecchi pensionati. Già con la legge n. 4435, se si sono avuti miglioramenti, lo si è dovuto all'aumento del contributo versato dai lavoratori attivi. Oggi, per far fronte all'onere del disegno di legge, si aumentano i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e si stabilisce, per la prima volta e per l'avvenire, un criterio fisso: due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; mentre finora il contributo dei lavoratori era di gran lunga inferiore al terzo. È un'innovazione grave, perchè sottrae alla contrattazione sindacale un elemento importante che è sempre stato devoluto ad essa.

Vengono stabiliti altri criteri peggiorativi. Nell'articolo 3 si introduce un criterio di

riversibilità che è peggiorativo rispetto alle attuali norme dell'assicurazione obbligatoria, ma che è un controsenso in questo momento in cui tutte le categorie dei pensionati reclamano l'estensione a tutte le pensioni dei criteri sanciti nella legge n. 46 per gli statali, per quanto riguarda la riversibilità. Proprio giorni fa, nella Commissione del lavoro, abbiamo discusso un disegno di legge, che dovrà venire presto in Aula, riguardante l'estensione ai pensionati della Previdenza sociale delle norme della legge n. 46. Noi invece, con questo disegno di legge, peggioriamo la situazione della riversibilità; il che non era stato neppure discusso nelle lunghe sedute tenute al Ministero del lavoro.

Vi è poi la questione delle competenze accessorie e vi è l'articolo 36, a proposito del quale debbo dire che mai finora era stato stabilito che le controversie dovessero essere portate al Comitato esecutivo prima di adire il magistrato. È vero che c'è una disposizione generale in merito, ma per 40 anni essa non è mai stata applicata, e anche di recente era stata riconosciuta con sentenza della Corte di cassazione la possibilità di adire l'autorità giudiziaria senza passare necessariamente per il ricorso amministrativo.

Inoltre si elude il problema della tredicesima mensilità. Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, è una beffa dire che la pensione annua sarà divisa in 13 anzichè in 12 mensilità o che si darà la tredicesima solo nel caso che la scala mobile registri aumenti del costo della vita del 12 per cento (mentre in sede ministeriale era stato fissato il 10 per cento); è noto infatti che anche per le pensioni della Previdenza sociale è concessa la tredicesima mensilità, benchè la pensione base sia calcolata sui contributi di tutti e 13 i mesi; anzi, recentemente, poichè il Fondo speciale per i lavoratori elettrici non erogava la 13ª, gl'interessati hanno adito l'autorità giudiziaria, il Tribunale di Roma ha dato loro ragione e l'I.N.P.S. non ha nemmeno appellato contro la sentenza. Ora, noi neghiamo la 13ª mensilità ai pensionati autoferrotranvieri mentre tutti gli altri pensionati l'hanno. Badate che, se questo potrebbe, in parte, essere giustificato per coloro che sono andati in pensione dopo il 1945, perchè la pensione è calcolata su tredici mesi, non

è concepibile per quelli andati in pensione prima del 1945, i quali ricevono un danno veramente notevole da questa decisione del Governo.

Queste ed altre sono le deficienze del presente disegno di legge. È fuor di dubbio, però, che ci sono dei miglioramenti per i vecchi pensionati autoferrotranvieri. Come ha detto il collega Barbareschi, vi sono dei vecchi di 80-90 anni che attendono da anni, ansiosamente, un miglioramento delle loro misere pensioni: è per questa ragione che noi abbiamo sollecitato la discussione di questo disegno di legge, ed è per questa ragione che abbiamo rinunciato a presentare emendamenti, in modo di evitare di ritardare l'iter parlamentare. Ci riserviamo però, in prosieguo di tempo, attraverso disegni di legge od altre forme opportune, di cercare di sanare tutte le deficienze e tutte le lacune che questo provvedimento contiene.

Per queste considerazioni ci auguriamo (e questo mio intervento deve essere inteso anche come dichiarazione di voto) che il disegno di legge venga approvato rapidamente affinché i vecchi lavoratori interessati abbiano la soddisfazione di vedere, prima di raggiungere l'ultima meta, che il Parlamento italiano, che i lavoratori attivi e le organizzazioni sindacali hanno provveduto in qualche modo alle loro esigenze. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MILITERNI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame persegue la finalità di realizzare un più efficiente e produttivo sistema di protezione sociale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, come hanno poc'anzi obiettivamente riconosciuto i colleghi Barbareschi e Fiore.

La categoria degli autoferrotranvieri ha una lunga tradizione previdenziale. Infatti, il fondo speciale ha origini lontane, che risalgono al 1906, allorchè, per effetto della legge n. 272 del 30 giugno dello stesso anno, venne fatto obbligo alle ferrovie in conces-

sione di versare all'assicurazione facoltativa, a favore del personale stabile ed in prova, un contributo percentuale sulle retribuzioni.

È opportuno rilevare che già i precedenti provvedimenti legislativi assicuravano ai pensionati autoferrotranvieri particolari vantaggi, tra cui la misura della pensione pari ai 9 decimi dell'ultima retribuzione: vantaggi che differenziavano il rapporto assicurativo della categoria da quello dei lavoratori di altri settori.

Nel 1945, in conseguenza della svalutazione monetaria, le pensioni subirono una perdita notevole del loro valore. I provvedimenti di legge che ne seguirono, pur avendo lo scopo di rivalutare e riequilibrare gli assegni pensionabili, non eliminarono la sensibile sperequazione intervenuta a danno delle pensioni liquidate anteriormente al 1945 e, per diversi motivi, anche a danno di quelle liquidate dal 1945 al 1° gennaio 1955.

Il provvedimento in esame risponde perciò, come hanno riconosciuto i colleghi Barbareschi e Fiore, alla necessità, ripetutamente prospettata dai pensionati ferrotranvieri e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, di pervenire, in primo luogo, all'eliminazione delle sperequazioni attualmente esistenti, o alla massima perequazione possibile, tra le pensioni a carico del particolare Fondo di previdenza di categoria; e in secondo luogo, alla necessità di contenere i maggiori oneri che ne derivano per la gestione entro limiti sopportabili sia dalle aziende sia dal personale dipendente.

La seconda finalità è in relazione organica con la situazione sociale ed economica delle componenti demografiche ed aziendali del sistema previdenziale del settore.

Com'è noto, in materia di assicurazione pensioni, la scelta del sistema finanziario dipende, soprattutto, dal modo in cui il sistema è influenzato da fattori di ordine demografico ed economico, oltre che tecnico-sociologico in senso lato.

Abbiamo già avuto occasione di rilevare in Commissione che la grande diffusione della motorizzazione privata, notevolmente capillarizzata dall'auto utilitaria e dal micromotore, e la stessa evoluzione della tecnica moderna dei trasporti hanno inciso sulle componenti demografiche del settore ferrotran-

viario, ponendolo in fase involutiva, sia in Italia che altrove. E la fase involutiva, inevitabilmente, si estende e si ripercuote in senso negativo nella variazione degli effettivi dei lavoratori occupati e dei relativi coefficienti biometrici.

Ad esempio, è constatazione unanime della tecnica attuariale belga, francese ed italiana che « la variazione degli effettivi dei lavoratori occupati in talune branche di attività — come le imprese minerarie e quelle di trasporto — ha dato origine alle difficoltà sorte nel finanziamento di taluni regimi speciali della sicurezza sociale ».

In Belgio ed in Francia, per citare Nazioni a noi vicine, si prevede un'ulteriore accentuazione della tendenza involutiva, mantenutasi peraltro costante nell'ultimo trentennio. In Francia, ad esempio, nel primo settore, il rapporto tra il numero dei pensionati e quello degli assistiti è passato dal 18 al 96 per cento.

In Italia, nel settore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, su circa 90.000 dipendenti (di cui circa 50.000 alle dipendenze delle Aziende municipalizzate), vi sono a carico del fondo più di 35.000 pensionati; situazione, questa, in progressivo appesantimento, a causa della notevole prevalenza del numero degli agenti annualmente collocati in quiescenza, rispetto a quello dei nuovi assunti. L'involuzione della componente demografica del sistema è, ovviamente, in connessione con l'involuzione della componente economico-aziendale.

Valga il seguente dato sintomatico. Nel settore delle aziende municipalizzate dei trasporti — aziende che, come si è rilevato, occupano circa 50.000 lavoratori dei 90.000 occupati è denunciata, per il 1958, una perdita di milioni 17.492 e per il 1959 una perdita di milioni 12.469.

Nella gestione delle predette aziende, va inoltre rilevato che l'incidenza della spesa per il personale sui proventi del traffico ha assunto valori percentuali notevoli, fino al caso limite, per altro indicativo e sintomatico, dell'83,74 per cento nell'Azienda tranvie autofilovie di Napoli (A.T.A.N.).

È per questo, carissimo collega Fiore, che la Commissione, se ha potuto condividere la impostazione originaria che portava alla soppressione dell'articolo 23, non ha potuto, in-

vece, accedere alla soppressione del parametro fondamentale che costituisce il cardine finanziario di tutto il sistema: la ripartizione dei contributi tra i datori di lavoro ed i lavoratori in ragione di due terzi e rispettivamente di un terzo.

La nuova impostazione tecnica del fondo, secondo il disegno di legge in esame, esclude, ai fini della copertura dell'onere delle pensioni base, l'intervento dell'assicurazione generale obbligatoria (vedi articolo 6 del disegno di legge) e riduce all'1 per cento la quota destinata a fondo riserva. Tale quota, a norma dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, era fissata nella misura del 3 per cento dell'importo contributivo dovuto al fondo d'integrazione, misura risultata eccessiva rispetto agli impegni che il fondo ha assunto verso gli attuali pensionati ed assume nei confronti degli iscritti.

Ciò comporta la disponibilità di una notevole massa di contributi che, unitamente a quelli già previsti dalle disposizioni in vigore, e leggermente maggiorati dal provvedimento in esame, saranno impiegati per far fronte agli oneri del fondo d'integrazione delle pensioni.

L'integrazione e la perequazione dei livelli pensionali è il problema fondamentale cui il disegno di legge tenta di assicurare, ed in notevole parte assicura, una più efficiente e produttiva soluzione sociale: si tratta della più estesa ed operativa perequazione possibile delle prestazioni meno favorite alla misura di quelle in atto nel gennaio 1955.

Il procedimento di perequazione, basato sui coefficienti di rivalutazione di cui alla tabella allegata al presente disegno di legge, comporta sensibili miglioramenti per gli interessati e soprattutto elimina, in notevole misura, la sperequazione creatasi a seguito di quanto disposto negli articoli 3 e 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, in ordine alla riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 o compresa tra il 1° febbraio 1945 e il 31 dicembre 1950.

Le premesse finanziarie sulle quali si fonda il provvedimento in esame si articolano nelle seguenti previsioni, valutazioni e norme principali.

È stato supposto che il provvedimento entri in vigore nel 1961 ed è stato altresì considerato un contributo a favore del fondo di

integrazione del 22 per cento della retribuzione, con un aumento del 4,60 per cento nei confronti di quello, già in atto, del 19,40 per cento. Per le conseguenti valutazioni finanziarie, valga il rinvio a pagina 4, n. 3, della relazione.

Con il provvedimento predisposto dal Governo e che il Senato è invitato ad approvare, nel testo emendato dalla Commissione, si è altresì innovato il congegno di scala mobile, già previsto dall'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, considerando come elemento dinamico per la variazione della misura delle pensioni le variazioni dei numeri indici del costo della vita, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica. Ciò consente di eliminare le sperequazioni create dal vecchio sistema (che prendeva a base della scala mobile le variazioni di contingenza) nei confronti delle categorie a più basso livello salariale. Mi sia consentito ricordare brevemente gli altri problemi che vengono risolti con il provvedimento in esame: il collocamento in pensione con 15 anni di servizio invece di 25; il riconoscimento dell'invalidità specifica per i dipendenti dalle autolinee in concessione; la facoltà di riscatto, per gli agenti che abbiano rivestito la qualifica di straordinario; la modificazione delle modalità relative alle rate della pensione, con l'introduzione della tredicesima mensilità.

Onorevoli colleghi, il testo legislativo che il vostro relatore ha l'onore di sottoporre, a nome della 10ª Commissione, alla vostra approvazione, riporta, sostanzialmente, il disegno di legge allo spirito e all'articolazione della soluzione alla quale è pervenuto il Ministero del lavoro, a seguito delle trattative condotte con i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Se è giusto e doveroso rivolgere un ringraziamento al Ministro del lavoro, onorevole Sullo, ed al Sottosegretario, senatore Pezzini, che, con operosa sensibilità politica e con tenacia risolutiva, ha personalmente diretto le non facili trattative multilaterali, il vostro relatore è peraltro sicuro di interpretare il pensiero del Senato rivolgendo un fervido saluto agli autoferrotranvieri d'Italia e a tutti gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, nella certezza che questo disegno di

legge contribuirà ad assicurare alla benemerita categoria e ad un servizio vitale per tutti i cittadini un sempre più ordinato, disciplinato e armonico dinamismo funzionale, nel progresso, nella libertà e nella socialità. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S U L L O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo è particolarmente grato al Presidente del Senato e a quanti hanno contribuito affinché, sia pure a distanza di 5 mesi dalla sua presentazione, questo disegno di legge interessante i ferrotranvieri fosse posto all'ordine del giorno di questa Assemblea. Si tratta di un provvedimento molto atteso dalla categoria, e sul quale il relatore ha parlato con tanta competenza che potrei anche risparmiarmi un discorso, sia pure breve. Debbo tuttavia dire qualche cosa su alcuni particolari del provvedimento.

Il disegno di legge è stato preparato da una Commissione presieduta dal valoroso Sottosegretario, senatore Pezzini, che ha attentamente vagliato il punto di vista degli autoferrotranvieri e dei concessionari. È questa una categoria di datori di lavoro che è condizionata da rapporti di interdipendenza con altre categorie: quella dei consumatori e quella degli utenti delle autolinee in concessione. È quindi un settore solo apparentemente autonomo: dal punto di vista finanziario, infatti, tutti i riflessi degli aumenti dei costi si ripercuotono sugli utenti dei pubblici servizi, quindi su tutti i cittadini, e in un certo senso anche sul Tesoro.

L'accettazione pressochè integrale del punto di vista degli autoferrotranvieri rappresenta, pertanto, un atto di deliberata scelta del Governo, che può anche produrre conseguenze in settori estranei ai datori di lavoro, estendendosi a tutta la collettività nazionale. Il Governo è lieto, peraltro, che alcune situazioni di ingiustizia e di sperequazione siano state eliminate da questo disegno di legge ed accetta, in linea di massima, le modifiche che sono state apportate dalla

Commissione Per senso di responsabilità, tuttavia, io debbo, pur rimettendomi all'Assemblea, esprimere le riserve più ampie a proposito dell'articolo 23-bis, relativo agli adeguamenti periodici delle pensioni, non tanto per la diretta incidenza che questa norma ha sul provvedimento in esame, quanto per le implicazioni che ne derivano, in linea di principio.

Se si trattasse, infatti, di una questione limitata al caso odierno (come oggi effettivamente è), riguardante cioè soltanto gli adeguamenti periodici, col sistema della scala mobile, delle pensioni di questa ristretta categoria, evidentemente si potrebbe dire che non si tratta di cosa di molto rilievo. Ma il Governo, nel prendere posizione e nel non accettare questo articolo, ha tenuto presente la lievitazione del sistema e le conseguenze che potrebbero determinarsi qualora si volesse adottare anche in altri casi un criterio siffatto.

È evidente che l'istituto deve essere considerato non solo con riferimento al disegno di legge che si discute, ma anche in rapporto ad eventuali future iniziative legislative riguardanti altre categorie. La preoccupazione del Governo va oltre il trattamento previsto per gli autoferrottranvieri, estendendosi al problema generale dell'applicazione della scala mobile alle pensioni e agli stipendi.

Sono grato al relatore per alcune annotazioni, contenute nella sua relazione, che costituiranno oggetto di meditazione da parte degli uffici e dello stesso Ministro del lavoro. Bene ha fatto il senatore Militerni a scrivere esplicitamente che egli ha delle riserve per quanto concerne l'attuale struttura sostitutiva della maggior parte delle gestioni dei fondi speciali di previdenza, in quanto questa struttura, a mio avviso, non si armonizza col principio fondamentale dell'umana solidarietà nè si inquadra in un'ordinata prospettiva dinamica di vera giustizia sociale. Il problema del rapporto tra i fondi speciali di previdenza e l'assicurazione generale obbligatoria è un problema molto serio e molto delicato. Perchè, se è vero che da un lato i fondi speciali non fruiscono di particolari contributi da parte dello Stato, è anche vero, tuttavia, che i fondi speciali si sottraggono, a loro volta, agli oneri che tutto il resto de-

gli assicurati sopporta nei confronti delle pensioni minime; compensando, in un certo senso, questi minori oneri i minori vantaggi conseguenti alla mancata contribuzione del Tesoro dello Stato. La questione è di estrema delicatezza, anche per tutti i riflessi di ordine finanziario. Si tratta di gestioni in parte a capitalizzazione, mentre l'assicurazione generale obbligatoria adotta prevalentemente il sistema della ripartizione. Si può constatare che in certi casi la fase involutiva consente di adottare il sistema della capitalizzazione; ma in altri casi, dove c'è una fase evolutiva e quindi di aumento del numero dei dipendenti, il sistema della capitalizzazione può creare situazioni di non rispondenza nella struttura del fondo. Non sono questioni da decidere in un momento. Desidero tuttavia ringraziare il relatore per aver messo a fuoco la questione ed aver richiamato l'attenzione del Governo sulla necessità di proporsi una linea chiara per la soluzione di questi problemi anche per l'avvenire.

Con queste precisazioni, io mi auguro che il Senato vorrà approvare stamane, senza troppe modificazioni, il progetto di legge presentato dal Governo, e rivolgo, nello stesso tempo, i miei migliori auguri agli autoferrottranvieri, che per lungo tempo hanno atteso questo provvedimento e sperano ora che esso sia approvato sollecitamente anche dall'altro ramo del Parlamento. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Avverto che, con l'approvazione dell'articolo 1, si intenderà approvata anche la tabella allegata al disegno di legge. Si dia lettura degli articoli.

C E M M I , *Segretario:*

Art. 1.

(Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955)

A decorrere dal 1° gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando

ai trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonché delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno *ad personam* di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.

(È approvato).

Art. 2.

(Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità).

Le pensioni indirette e di riversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

(È approvato).

Art. 3.

(Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilità di pensione).

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato con-

tratto dopo la data di decorrenza della medesima.

Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1938, e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:

1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

(È approvato).

Art. 4.

(Assegni ad personam).

Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

(È approvato).

Art. 5.

(Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate).

Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° gennaio 1961.

Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di pre-

videnza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

(È approvato).

Art. 6.

(Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, numero 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

L'assicurazione generale obbligatoria verterà al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.

(È approvato).

Art. 7.

(Trattamenti minimi).

La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, e a lire 108.000, per le pensioni di invalidità.

Il predetto minimo spetta anche se superiori 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non è, tuttavia, dovuto:

a) quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di reversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore a minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;

b) quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo.

La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sarà variata in relazione alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 23-bis della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

(Esenzioni fiscali).

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

(È approvato).

Art. 9.

(Tredicesima mensilità).

Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 23-bis della presente legge, risulti uguale o superiore ad 1/12 della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto

degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta, con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a 1/12 dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in un'unica soluzione, in occasione delle festività natalizie.

Per i titoli di pensioni fruanti di assegni *ad personam*, il riassorbimento dell'assegno non potrà superare la differenza fra l'importo annuo della pensione goduto dal pensionato, aumentato di un dodicesimo, e quello spettante.

Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

Restano ferme le modalità di corresponsione già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 23-bis della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

MILITERNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione è unanime nel proporre che il terzo comma dell'articolo 9 sia sostituito con il secondo comma del testo governativo.

PRESIDENTE. Si dia lettura del secondo comma del testo governativo.

CEMMI, *Segretario*:

« Per i titolari di pensioni fruanti di assegni *ad personam*, l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno *al personam* e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in un'unica soluzione in occasione delle festività natalizie ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento che sostituisce il terzo comma dell'articolo 9 proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CEMMI, *Segretario*:

Art. 10.

(Pensioni di anzianità).

Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è così ridotto:

fino al 1964	10/15
per il 1965	11/15
» » 1966	12/15
» » 1967	13/15
» » 1968	14/15

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

(È approvato).

Art. 11.

(Collocamento anticipato in quiescenza).

L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

« Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano

compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni.

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo, in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dallo interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza ».

(È approvato).

Art. 12.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148).

Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purchè, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera b) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonché il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2311.

(È approvato)

Art. 13.

(Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Collegio medico).

Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purchè:

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.

L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.

In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto.

Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Quanto ai termini in materia di ricorsi al collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 36.

Contro le decisioni del collegio medico è ammesso ricorso alla Autorità giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

(È approvato).

Art. 14.

(Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità).

Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo esonero dell'agente dal servizio.

(È approvato).

Art. 15.

(Norme per la determinazione annuale del contributo).

Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonché le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Finchè non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per il 5,80 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti, rispettivamente, in ragione di 2/3 ed 1/3.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo com-

ma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

L'articolo 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

(È approvato).

Art. 16.

(Versamento del contributo.
Tenuta dei conti).

A decorrere dal 1° gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° settembre.

A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino lo ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo com-

ma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.

L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

(È approvato)

Art. 17.

(Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-1959-60, sarà provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

(È approvato).

Art. 18.

(Riscatti).

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che, anteriormente alla data d'iscrizione al Fondo, abbia prestato, presso Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Il contributo dovuto per i periodi da riscattare è calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda, in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083, e quella stabilita per il Fondo

di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ambedue vigenti alla stessa data.

Il Fondo si surroga all'agente nel diritto alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i contributi versati nell'assicurazione stessa durante il periodo riscattato.

La domanda deve essere presentata dall'agente, in costanza di rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente.

All'uopo gli interessati potranno fruire degli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende per far fronte al pagamento degli importi necessari.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano decorsi due anni dalla data di iscrizione.

La relativa domanda dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata o debba essere eliminata in applicazione dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237, del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ai commi 2, 3, 4, 5, 11, 13.

La facoltà di cui al precedente comma è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi dell'articolo 34 della presente legge e di precedenti disposizioni. Detta facoltà potrà essere esercitata dopo il compimento di due anni di iscrizione al Fondo purchè la relativa domanda sia presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Per il riconoscimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 11 e 13 del presente articolo.

Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, qualora l'iscritto versi l'importo dovuto entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento stesso sia effettuato dopo la decorrenza di tale termine, ma non oltre l'anno dalla richiesta dell'Istituto.

Per coloro che, trovandosi nella situazione prevista dal primo comma del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione dal 30 marzo 1958 alla data stessa, si applicano le norme contenute nella legge 17 febbraio 1958, n. 140, agli articoli 1, 2, 3 e 5, con l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto. Non è consentito il riscatto di periodi di attività lavorativa che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

(È approvato).

Art. 19.

(Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione).

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la stessa azienda dalla

quale fu posto in quiescenza, oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda è tenuta, per lo stesso periodo, a versare i contributi di cui al precedente articolo 15.

Cessata definitivamente la rioccupazione, il precedente trattamento di pensione è ripristinato a domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. All'interessato spetta, a carico del Fondo, una indennità pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e assoggettata a contributo di previdenza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per i titolari di pensione che si rioccupino presso aziende di pubblici trasporti in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo o, comunque, alle dipendenze di terzi, la pensione sarà ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Qualora l'importo mensile della pensione superi lire 150.000, sulla parte eccedente sarà effettuata la riduzione del 50 per cento per tutto il periodo di rioccupazione.

Per i pensionati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo, continua ad essere operata la trattenuta con l'osservanza, per quanto riguarda la misura, delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi trasferiti o versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi di occupazione successivi alla decorrenza originaria della pensione a carico del Fondo, danno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione, secondo le norme di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

(È approvato).

Art. 20.

(Retribuzione soggetta a contributo).

Con effetto dal 1° gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è dovuto sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam* quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorchè in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) 13ª mensilità;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:

1) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, neviccate, inondazioni e simili;

2) i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);

4) l'indennità di caropane per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera b) del presente articolo;

7) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto.

Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione.

L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 21.

(Retribuzione pensionabile).

A decorrere dal 1° gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è soltanto quella indicata alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 20.

Gli elementi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera c), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22.

L'elemento di cui alla lettera d) è computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma.

Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

(È approvato).

Art. 22.

(Elenchi annuali di contribuzione).

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale, indicando, per ciascun agente, lo ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli a), b), c) e d), contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20.

Nell'elenco stesso saranno altresì indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, lo elenco è trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto è previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, è tenuta al pagamento di una penale di lire 1.000

per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Unitamente all'elenco sono trasmesse allo Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera c) del precedente articolo 20 che la azienda corrisponde al dipendente personale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunicherà all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21.

L'azienda darà notizia della comunicazione dell'Istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 36.

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omesso l'invio saranno desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende.

La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . L'articolo 23 nel testo della Commissione è soppresso.

Passiamo all'articolo 23-bis. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

Art. 23-bis.

(Adeguamenti periodici delle pensioni).

La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avrà subito o altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate in relazione all'intera percentuale di

variazione al verificarsi della quale sarà disposto l'adeguamento stesso

MILITERNI, *relatore*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILITERNI, *relatore*. Signor Presidente, nell'articolo 23-bis al penultimo comma si è incorsi in un errore di stampa: è stato omesso il *dies a quo*. Laddove si dice: « in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione », alle parole « all'anno solare » debbono seguire le seguenti parole: « in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare » e poi segue la dizione « in cui è compresa la decorrenza della pensione... ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-bis, con la correzione indicata dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Quindi l'articolo 23-bis diviene articolo 23. Si dia lettura degli articoli successivi.

CEMMI, *Segretario*:

Art. 24.

(Proseguimento volontaria della contribuzione).

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purchè vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 25.

(Determinazione della misura del contributo volontario).

Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 24 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

(È approvato).

Art. 26.

(Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 24, fa-

condone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.

In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 28.

(È approvato).

Art. 27.

(Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari).

Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purché versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volon-

tari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 28.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno ommesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge di contribuzione).

Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

In tal caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di reversibilità.

Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente articolo 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 29.

(Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno ommesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435).

Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non

si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 30.

(Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo).

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 34.

(È approvato).

Art. 31.

(Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi).

In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 28 si applicano le disposizioni del successivo articolo 34.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 32.

(Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi).

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 33.

(È approvato).

Art. 33.

(Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante).

L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

(Liquidazione della posizione assicurativa).

Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 24 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresì diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia trascorso.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di reversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicura-

zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I superstiti di iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di reversibilità a carico del Fondo, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di reversibilità.

In tal caso il Fondo trasferirà all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo.

L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

(È approvato).

Art. 35.

(Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Un funzionario del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

(È approvato).

Art. 36.

(Ricorsi e termini per la loro presentazione).

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici

servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro 90 giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 37.

(Entrata in vigore ed abrogazioni).

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

È abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

TABELLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Anno di liquidazione	Coefficiente di rivalutazione
1919	2,75
1920	2,75
1921	2,75
1922	2,70
1923	2,70
1924	2,70
1925	2,65
1926	2,65
1927	2,45
1928	2,40
1929	2,40
1930	2,30
1931	2,30
1932	2,30
1933	2,30
1934	2,15
1935	2,15
1936	2,10
1937	2,10
1938	1,90
1939	1,90
1940	1,75
1941	1,70
1942	1,65
1943	1,60
1944	1,50
1945	1,45
1946	1,40
1947	1,35
1948	1,30
1949	1,25
1950	1,25
1951	1,20
1952	1,15
1953	1,10
1954	1,02

M I L I T E R N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I , *relatore*. Signor Presidente, è vero che in materia di autoferrottramvieri è consigliabile essere molto veloci, però vorrei chiedere al Senato, a nome della Commissione, di autorizzare la Commissione stessa al coordinamento, per ovvie ragioni di tecnica legislativa.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, è opportuno, per evitare inconvenienti, che ella proponga subito eventuali rettifiche formali; a meno che non si tratti di errori ortografici o grammaticali che possono senz'altro essere corretti d'ufficio.

M I L I T E R N I , *relatore*. In tal caso, non insisto nella mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » (1513) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M E N G H I , *relatore*. Illustrissimo Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Piano Verde è stato sottoposto in quest'Aula ad un attento esame da parte di colleghi appartenenti a tutti i settori politici; gli interventi possono raggrupparsi in due categorie, quelli dei critici irriducibili e quelli dei favorevoli, i quali, tuttavia, pur approvando il provvedimento nel suo complesso, non hanno risparmiato costruttive osservazioni e consigli.

Nella prima categoria sono i colleghi della sinistra: Milillo, Simonucci, De Luca Luca,

Bardellini, Marazzita, Marchisio, Sereni, Ristori, Masciale, Granata, Bosi, Pellegrini, Mencaraglia; nella categoria dei favorevoli sono i colleghi: Carelli, Valmarana, Romano Antonio, Cemmi, Di Rocco, Dardanelli, Spagnoli, Di Grazia, Bergamasco, Pajetta, Caroli, Desana, Granzotto Basso, Crollalanza, Ferrari, Buizza, Galli, Bolettieri, Merlin, Barbaro, Pennavaria, Samek Lodovici.

Ringrazio tutti per la loro partecipazione al dibattito. Il disegno di legge n. 1513, dovuto al geniale dinamismo del giovane Ministro, è uscito dalla lunga discussione maggiormente rafforzato, perchè più chiara è apparsa la grande e immediata utilità che deriverà all'agricoltura dalla sua prossima traduzione in legge ed applicazione.

Le critiche della sinistra sono varie, ma tutte facilmente confutabili. Alcune sono state ribattute preventivamente nella relazione scritta, con dati inoppugnabili, ma ciò nonostante sono state qui ripetute.

È mio dovere sgombrare il terreno, anzitutto, da un'accusa pregiudiziale, quella, cioè, che la maggioranza avrebbe deciso in sede extra-parlamentare di approvare integralmente il progetto di legge, respingendo ogni modifica. Se ne sono fatti portavoce in Commissione e anche in questa Aula gli oppositori di sinistra. Nulla di tutto ciò. La decisione — unanime — è stata presa da ciascun senatore liberamente, tanto è vero che quando l'opposizione, in Commissione, in segno di protesta per il mancato accoglimento dei suoi primi emendamenti, uscì dall'aula, la maggioranza seguì a leggere e discutere i vari articoli di legge, uno per uno.

Noi della maggioranza relativa non siamo seguaci della teoria degli *even-effendi*, cioè dei permanenti « sissignore », adottata (c'è qualcuno qui dentro che lo ricorderà) dai Giovani Turchi quando nel 1908 fecero la rivoluzione contro il dispotismo del Sultano. Così essi crearono la dittatura, e l'esempio dilagò e risalì l'Europa. Fra i primi a seguirli furono i comunisti, che instaurarono il partito unico, il quale — naturalmente — ha per base l'*even-effendi*, il « sissignore », anche in Parlamento, quando i progetti di legge provengono dalle alte gerarchie del partito. In Italia, invece, si discute e si delibera secondo coscienza. Per la presente legge questo assun-

to è provato dal fatto che viene accettata integralmente da tutti i partiti convergenti e perfino da quello del Movimento sociale, che, come è noto, è all'opposizione. Non si venga perciò a muovere rampogna a noi dai partiti di sinistra quando in casa loro vige la continua pratica del « sissignore ».

Perchè poi sostenere che il Piano Verde andrà a beneficio delle grandi aziende, in quanto rappresenterebbe una scelta politica di consolidamento delle strutture capitalistiche e antidemocratiche, quando si è dimostrato che su 550 miliardi di lire ben 140 sono spesi per la piccola proprietà contadina e per gli altri 410 la ripartizione sarà a beneficio di tutta l'agricoltura, con particolare preferenza alla piccola proprietà?

La pretesa incapacità del Piano a realizzare concreti vantaggi per la categoria dei coltivatori diretti, per le piccole aziende, è inoltre smentita dall'analisi degli articoli nei quali è previsto un trattamento preferenziale per le piccole aziende e per i coltivatori diretti. Si mira, cioè, a creare organismi autonomi ed efficienti a carattere popolare, favorendo così la nascita di una nuova democrazia imprenditoriale. Ma non potevano essere dimenticate neppure le aziende maggiori, perchè anche esse sono benemerite della agricoltura.

Si teme l'arbitrio in sede di esecuzione della legge. Ma gli articoli 3 e 49, insieme ad altri istituti, assicurano il definitivo controllo del Parlamento. Si è ripetuta la richiesta della riforma del credito agrario. Verrà anche essa; ma intanto la legge, con i vari incentivi, con la partecipazione al pagamento degli interessi per i mutui, con i contributi, con i 90 miliardi stanziati in conto capitale, con la creazione del fondo interbancario di garanzia, eccetera, ha ovviato alle manchevolezze dell'attuale legislazione in materia. Quando un'azienda, durante l'esercizio e per procedere ai miglioramenti, avrà bisogno di denaro, gli stanziamenti della presente legge le saranno di grande vantaggio.

Si pone in opera così tutta un'azione di stimolo e di aiuti di cui ha bisogno l'agricoltura italiana. Nè può negarsi che il provvedimento in esame abbia le caratteristiche di un « piano »: dalla prima all'ultima, tutte le norme di cui esso si compone sono ispirate

ad una progressiva programmazione di obiettivi prestabiliti per il miglioramento economico e sociale del mondo agricolo. Lo stesso C.N.E.L., che pur ha fatto le sue critiche, lo definisce un piano organico.

Molti oratori d'opposizione hanno parlato del cooperativismo, denunciando una presunta ostilità del Governo che applicherebbe discriminazioni ai danni di questo movimento. Ne ho già scritto in un capitolo speciale della relazione, ove sono indicati i vari articoli di legge, specie il 20 e il 21, con cui si favorisce il sorgere di nuovi organismi ed il consolidamento di quelli già esistenti; ma è ovvio che si favoriscono le cooperative sane e indipendenti, non quelle create per farne speciali organismi politici, chiamati di quando in quando ad ingrossare le masse tumultuanti nelle piazze. (*Interruzioni dalla sinistra*). Occupandomi da ben 45 anni di questo settore, ho visto prosperare solo le cooperative prive di spiccate impronte politiche e tendenti unicamente al benessere economico e morale dei soci. Le altre, quelle politiche, hanno la facciata mutualistica, ma sono sostanzialmente organizzazioni affaristiche e strumenti partitici che nulla hanno a che fare con l'articolo 45 della Costituzione L'8ª Commissione, del resto, quando si è trattato di concedere crediti ed esenzioni fiscali per due progetti di legge proposti dall'opposizione, ha dato parere favorevole, perchè si trattava di aiutare le vere cooperative. Sulla utilità del cooperativismo il Ministro, onorevole Rumor, ha scritto una nobile pagina nella relazione al progetto di legge; il quale, nelle sue norme, è imperniato soprattutto sulla necessità del solidarismo cooperativistico. Posso, perciò, dire che gli sono grati tutti i veri operatori d'Italia.

Da un oratore di sinistra si è detto (lo rilevo dal resoconto sommario) che « la grande maggioranza della superficie agricola nazionale è coltivata da piccole aziende di coltivatori diretti ». Oggi di ciò si ha la conferma dai primi dati del censimento, riguardanti le forme di conduzione: le aziende a conduzione diretta sono infatti risultate 3.529.556, pari all'81,9 per cento del totale delle aziende, con una superficie complessiva di ettari 14.250.860, pari al 54,8 per cento della superficie totale.

« Orbene — diceva quell'oratore di sinistra, come risulta dal resoconto sommario — il Piano Verde ignora tale realtà e persegue fini di cosiddetta produttività, favorendo le grandi aziende e condannando a morte, in conseguenza, centinaia di migliaia di piccole aziende. Certamente l'*optimum* dell'organizzazione agricola dovrebbe essere costituito da aziende con una superficie sufficientemente estesa, tale da permettere l'impiego razionale di tecniche moderne. Tuttavia la realtà è ben diversa ed ignorarla costituisce un errore gravido di conseguenze per tutta l'economia nazionale. Tale errore non fu, ad esempio, commesso nell'Unione Sovietica, ove si è avuta la saggezza di applicare metodi e schemi aderenti alla realtà di quel Paese, così diversa da quella italiana ».

Aggiungo che, ad un certo momento, proprio a questo punto, l'onorevole Ministro ha interrotto l'oratore e c'è stato uno scambio vivace di parole tra il Ministro e le sinistre; ma il resoconto sommario non le raccoglie e quindi non posso riferire all'Assemblea.

PRESIDENTE. Se il Senato le ha sentite, non conviene ripeterle.

MENGGHI, relatore. D'accordo. Vedete quante inesattezze sono in questa affermazione. Come possiamo, infatti, ignorare che tutta la proprietà terriera nell'Unione Sovietica è stata collettivizzata? E ciò è avvenuto con la ribellione di milioni di contadini, la loro decimazione o, quanto meno, la loro deportazione. (*Vivaci proteste dalla sinistra*).

DE LEONARDIS. Dove sta scritto, dove l'hai letto questo?

MENGGHI, relatore. Questa è verità storica che non si può contestare. È stato concesso il potere di organizzare la terra e coltivarla ai « kolchoz » e ad altri organismi di Stato.

RISTORI. La terra è dei contadini.

MENGGHI, relatore. Non è vero che si è constatato che l'esperimento non dava gli sperati frutti perchè, fra l'altro, i soci

contadini conducevano una azione di sabotaggio più o meno sorda? E non è forse vero che proprio per questo è stato deciso dalle alte gerarchie politiche di ridare ai contadini un po' di terra, perchè la coltivassero secondo il fabbisogno familiare?

MARCHISIO. Te le inventi queste storie!

MILITERNI. È storia vera.

MENGGHI, relatore. E guarda caso: anzichè puniti, sono ben visti i contadini che portano i loro prodotti in borsa nera ai pubblici mercati.

MASCIALE. E da noi?

RUMOR, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Da noi, semmai, c'è la borsa nera a rovescio!

MENGGHI, relatore. Si ha così la prova che si è dovuto tornare alla tanto combattuta teoria della proprietà individuale o, quanto meno, del possesso individuale, che è una delle più vecchie regole della politica economico-sociale occidentale. Anche per le Comuni cinesi si è constatata una clamorosa resipiscenza. Si è tornati infatti alla piccola proprietà o, quanto meno, al piccolo possesso terriero a favore dei singoli contadini. Perchè laggiù, nell'estremo Oriente, purtroppo muoiono circa 10 milioni di abitanti all'anno di inedia.

MASCIALE. Dove ha preso queste statistiche?

MENGGHI, relatore. Sono statistiche fornite ufficialmente dalla F.A.O. La Cina comunista, per la carestia che la opprime dall'anno scorso, ha dovuto chiedere il grano a capitalisti del Canada e dell'Australia.

PASQUALICCHIO. Che cosa strana, questa!

MENGGHI, relatore. In Italia l'opposizione di sinistra osteggia le grandi aziende, con il pretesto di voler difendere le piccole,

ma quando nel 1950 si discussero la legge Sila e la legge stralcio, che disponevano la espropriazione dei latifondisti per concedere le terre ai contadini, i social-comunisti votarono contro... (*Proteste dalla sinistra*).

L E O N E . Perchè erano inadeguate!

M E N G H I , *relatore*... e quando nel 1948 si varò la legge per l'acquisto e la concessione della piccola proprietà contadina, egualmente i socialcomunisti votarono contro. Perciò le loro contraddizioni, maggiormente rilevabili nella discussione del presente progetto di legge, non ingannano più nessuno.

Altro appunto mosso al piano quinquennale è quello riguardante le deleghe al Governo per la riforma dei consorzi di bonifica, degli enti di colonizzazione e degli ordinamenti per la trasformazione delle stazioni sperimentali. Si vorrebbero negare queste deleghe al Governo, quasi che si trattasse di cambiali in bianco. Non vi è nulla di vero in questo. Le riforme sono state invocate da molto tempo anche dal Parlamento. Quindi sono urgenti e necessarie. Inoltre si pone un limite di tempo per l'emanazione dei decreti-legge e si specifica la materia; di più occorre il parere preventivo di una Commissione composta da 15 senatori e da 15 deputati. Si oppongono difficoltà alla delega per la riforma dei consorzi di bonifica, sebbene l'onorevole senatore Spezzano abbia già presentato un suo disegno di legge in materia da quasi 3 anni. Senonchè il disegno di legge del collega Spezzano è limitato alla soppressione del voto plurimo, mentre i principi e i criteri della delega richiesta comprendono una materia più vasta. Nel terzo paragrafo del progetto governativo è previsto il regolamento del sistema di votazione, dichiarandosi che esso va modificato nel senso di dare una più adeguata rappresentanza agli interessi dei piccoli proprietari, singoli od associati. È accolto, perciò, il principio propugnato dall'onorevole senatore Spezzano (*denegazioni dalla sinistra*), il quale non potrà certamente rammaricarsi di avere stimolato e preannunciato la riforma dei consorzi di bonifica.

Confermo che il Governo, per queste deleghe, si è attenuto scrupolosamente all'osservanza dell'articolo 76 della Costituzione, che

prescrive la fissazione di un limite di tempo (nella specie, il limite è di un anno per i consorzi di bonifica e per gli enti di colonizzazione e di due anni per le stazioni sperimentali), oggetti definiti e determinazione di principi e criteri direttivi. Ma quello che è più importante rilevare è che il Parlamento non viene estraniato dagli emanandi decreti-legge, perchè occorre il preventivo consenso di una Commissione in cui saranno rappresentati tutti i Gruppi: consenso che certamente non sarà dato alla leggera, senza aver prima ampiamente discusso. Come si vede, in definitiva, il Parlamento è chiamato ad interloquire e a collaborare alla redazione di questi decreti-legge. Se, come io ritengo, tra i 15 senatori membri della Commissione ci sarà l'onorevole senatore Spezzano, egli certamente potrà far valere l'interesse dei piccoli agricoltori, sulla cui tutela siamo tutti d'accordo.

Si è negato che il piano quinquennale rechi benefici per i mezzadri. È falso. Ricorderò, ad esempio, l'articolo 18: «... ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, ai titolari di piccole aziende singole ed associate, alle cooperative... si concedono contributi, eccetera». La mezzadria — come si vede — è qui equiparata alla piccola proprietà contadina, e le possibilità di interventi sono numerose. Purtroppo i rapporti tra concedente e mezzadro non sono buoni, specie in Toscana e in altre parti d'Italia. Le cause spesso si debbono attribuire al mancato rispetto dei rapporti contrattuali, ma anche alla decadenza dell'istituto stesso, che dovrebbe essere meglio disciplinato.

R I S T O R I . Siamo ancora al patto fascista del 1928 in mezzadria.

M E N G H I , *relatore*. Dalla sede parlamentare si è passati, in questo campo, alla sede sindacale, ma gli scogli per una equa soluzione permangono tuttora. Alle lamentele per la mezzadria si associa il rilievo dell'esodo dalle campagne, prima limitato alla montagna, poi esteso alla collina ed anche a qualche contrada di pianura, come nell'Appennino settentrionale, nell'Astigiano, nell'Aretino e in provincia di Campobasso. Restano i più anziani, con la conseguenza di un rapido, ir-

razionale e pericoloso invecchiamento del ceo rurale. So che il fenomeno è seguito con attenzione dal Ministero dell'agricoltura e si fanno accertamenti *in loco* per la rilevazione dei motivi che lo determinano. Se lo sfollamento si verifica in seguito alla pressione demografica e i contadini si trasferiscono in altre attività del circuito economico nazionale, nulla vi è di allarmante, ma il fenomeno è dannoso se arresta l'incremento della produttività agricola. Agli esperti agrari non saranno sfuggite la stasi delle aziende, la mancanza di capitali, l'insufficiente remunerazione delle opere e dei prodotti, l'eccessiva pressione fiscale, la necessità e il mancato adempimento delle riconversioni, le continue controversie tra concedenti e concessionari, la sfiducia verso ogni modernizzazione strumentale, eccetera. Ma la terra non può restare incolta. Essa, perciò, dovrà essere concessa a chi — equamente sorretto dallo Stato — potrà e vorrà lavorarla.

Il territorio nazionale è troppo angusto per permettere che intere plaghe restino infruttifere a danno di una popolazione che ormai oltrepassa i 50 milioni di abitanti! Si deve ammettere che il Piano Verde, benchè non si proponga miracoli, con le sue molteplici provvidenze contribuirà certamente, se non a fermare, per lo meno ad attenuare la deprecata fuga dai poderi. Si ritiene sia propedeutica ad ogni sforzo di miglioramento della conduzione agricola la diffusione nelle campagne dei servizi collettivi: scuole e corsi di qualificazione, trasporti, acquedotti, elettrodotti, strade, uffici assistenziali e previdenziali, medici condotti, svaghi; tutte le comodità, insomma, che può offrire la città.

Chiusa questa pagina nera, si deve convenire che in generale la struttura produttiva della nostra agricoltura è spinta sempre più ad evolversi per l'adeguamento alle nuove esigenze dell'ambiente geofisico ed umano, del progresso tecnico e delle mutevoli condizioni dei mercati. Non è vero che il pubblico potere non sia intervenuto nel passato per incentivare e disciplinare tale evoluzione. Oggi il Piano Verde costituisce il massimo degli interventi statali e considera oculatamente settore per settore. Senonchè, per raggiungere lo scopo di dare un nuovo volto all'agricoltu-

ra italiana, occorre anche e soprattutto la collaborazione degli operatori agricoli.

Per produrre non basta che vi siano le attitudini, ma bisogna che ci siano anche i mezzi con cui utilizzare tali attitudini. I mezzi oggi sono deficienti. La vera industria rurale, l'agricoltura intensiva e perfezionata, richiede come fattori essenziali il lavoro, l'intelligenza e i capitali. L'intelligenza deve essere illuminata dalla scienza. Il Piano Verde aiuta a trovare i capitali e mette a disposizione i risultati della scienza e della esperienza. Occorrerà, tra l'altro, una radicale revisione della politica, pur benefica, fin qui svolta per la valorizzazione della montagna, allo scopo di favorire, parallelamente al diminuire della pressione demografica, il suo ritorno alle naturali e più logiche destinazioni, quali le colture silvo-pastorali e gli sviluppi di colture foraggere.

Sul presunto mancato allargamento della riforma fondiaria — rilevato dalla opposizione — bisogna spiegarsi; oggi gli assenteisti del latifondo privato, dopo le molte applicazioni delle leggi Gullo e Segni sulla concessione ai contadini organizzati delle terre incolte o mal coltivate, hanno in massima parte venduto i loro terreni oppure li hanno posti, con le colture, in condizioni di sfuggire ad ogni sanzione di espropriazione. Io già proposi in Senato di utilizzare il milione di ettari, o quasi, di terre incolte o mal coltivate dei patrimoni immobiliari dei Comuni, delle Province, dello Stato medesimo e degli enti di beneficenza. Comunque, sono in continua approvazione le leggi sulla piccola proprietà contadina, per cui nuove terre vengono concesse a braccianti e giornalieri. Tutto questo sta a dimostrare che sono tutt'altro che sepolte la legge sulla Sila e la cosiddetta legge stralcio.

Il Piano Verde — lo ricavo dai vari interventi degli oratori favorevoli — ha per scopo di creare un'agricoltura sempre più efficiente, ponendosi come meta finale l'aumento della redditività. Al raggiungimento di questo scopo concorrono una idonea politica di mercato, le modifiche colturali delle aziende, l'afflusso dei capitali, le agevolazioni creditizie, i contributi, la cooperazione, la lotta fitopatologica, la sperimentazione agraria, l'impulso alla zootecnia, le esenzioni fiscali, eccetera.

Giustamente si è rilevato che il piano quinquennale debba essere opportunamente integrato da programmi regionali, onde evitare che le varie provvidenze si disperdano o possano contrastare con le esigenze evolutive della produzione agricola nazionale.

E questo in relazione non solo alla diversità degli ambienti, ma anche alla ripercussione degli interventi pubblici sullo sviluppo quantitativo e qualitativo delle singole produzioni. È proprio per questo fine che, in base agli articoli 3 e 49, il Ministro, nel determinare i criteri fondamentali per l'applicazione degli incentivi e degli interventi, dovrà sentire il Consiglio superiore dell'agricoltura, il Comitato interministeriale per la ricostruzione, le associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori. Questa disciplina è integrata dalla relazione annuale che dovrà essere fatta al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, con l'indicazione, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi, avvalendosi anche della esperienza degli Ispettori compartimentali. Quindi si avrà una perfetta armonizzazione nell'opera ministeriale con la distribuzione equitativa dei benefici previsti, regione per regione.

Il Piano svolge la sua attività sulla base delle leggi vigenti cui arreca opportune modifiche per renderle più aderenti alle esigenze imposte da anni di attuazione, come ad esempio per quanto riguarda la legge n. 949. Si spera che il censimento di questo anno possa apportare un decisivo contributo alla definizione dei lavori per il nuovo catasto agrario. Purtroppo i prodotti agricoli nazionali trovano talvolta una spietata concorrenza nella importazione di quelli stranieri di cui non è sentita la necessità, ma che viene imposta per vendere macchine dell'industria nazionale. Occorrerebbe che il Ministero dell'agricoltura fosse sempre interpellato prima di disporre operazioni del genere, e che si costituisse un ufficio apposito in comune tra il Ministero dell'agricoltura e il Ministero per il commercio con l'estero.

Solo così potranno essere evitate certe deplorevoli incongruenze. Basti ricordare, in proposito, l'importazione del burro, che aggravò la crisi del settore lattiero-caseario. Mentre il Governo si sta adoperando per ri-

mettere in sesto l'agricoltura italiana, bisogna evitare che intempestive importazioni si frappongano e concorrano a gettare nel disordine il mercato alimentare del Paese.

Il Piano Verde è un'ampia legge agraria che, oltre a richiamare molte delle precedenti leggi, aggiunge — non è superfluo ripeterlo — cospicui stanziamenti a parte. Si vorrebbe che, a cura del Ministero competente, ne fosse pubblicata un'illustrazione a carattere popolare, affinché ogni cittadino sappia dettagliatamente come utilizzare i vantaggi del Piano; infatti, quando si eroga una somma così cospicua, quale quella di 550 miliardi, è giusto che tutto il popolo italiano sappia a che cosa essa è destinata.

Non voglio attardarmi a mettere in risalto i giudizi favorevoli dei colleghi che hanno segnalato, secondo i loro personali studi, i pregi dello schema di legge. Mi sembrerebbe di portare vasi a Samo. La loro competenza e la loro obiettività sono ben note. Fra tante denigrazioni della parte opposta, le loro osservazioni analitiche e i loro elogi hanno posto in luce il grande apporto legislativo per la galvanizzazione dell'agricoltura italiana che oggi il Piano Verde rappresenta.

Li nomino ancora una volta e li ringrazio vivamente: Carelli, Valmarana, Antonio Romano, Cemmi, Dardanelli, Di Grazia, Bergamasco, Caroli, Desana, Pajetta, Granzotto Basso, Di Rocco, Crollanza, Ferrari, Buizza, Galli, Bolettieri, Spagnoli, Merlin, Barbaro, Pennavaria e Samek Lodovici. Nel respingere con documentata, persuasiva oratoria le critiche avversarie nell'altro ramo del Parlamento, il Ministro, onorevole Rumor, affermò: « Non si tratta per il Piano Verde di un complesso eterogeneo e disarticolato, come lo si vuol fare apparire, ma di un tentativo razionale di dare assetto in questa direzione all'azione pubblica di cui il Ministero porta la responsabilità. Il suo banco di prova, come in ogni corretto regime costituzionale e democratico-parlamentare, sarà evidentemente la sua applicazione come manifestazione di volontà politica, non già prigioniera o succube della indiscriminata richiesta destata dalla multiforme realtà agricola, ma responsabile coordinatrice degli strumenti di cui dispone e si avvale, decisa a perseguire i fini che annualmente si propone ».

E altrove, sempre lo stesso Ministro, smentendo gli asseriti contrasti con il piano Mansholt del Mercato comune, diceva: « Nessun contrasto, anzi una reciproca integrazione ed un reciproco completamento, una più sicura operatività, in relazione sia al problema strutturale sia alla organicità di mercato. In tale scopo, questa legge, con la riduzione dei costi che persegue e con gli sviluppi di alcune produzioni che facilita, non solo non ostacola nell'area nazionale il piano Mansholt, ma si inserisce in esso e opportunamente lo integra ».

Accennai già, nella relazione scritta, ai riflessi dei nostri interventi nel Mercato comune e alla peculiarità dei rapporti fra le sei agricolture comunitarie. Queste chiare parole dell'onorevole Ministro sventano ogni manovra intorbidatrice e rassicurano gli operatori economici del nostro mondo rurale.

Riepilogando, si è visto che l'aspra critica avversaria non è riuscita nemmeno a scalfire il tetragono e solido edificio del Piano Verde, che la compatta schiera dei caldeggiatori ha esaminato ed esaltato nelle sue varie norme costruttive. Da tutto il complesso della discussione è stato confermato, ancora una volta, che il protagonista e beneficiario prevalente della legge è il piccolo proprietario terriero.

L'ha detto prima di noi il Ministro, onorevole Rumor, alla Camera dei deputati: « Per il suo contenuto evolutivo, per i riflessi che ha sulla società agricola e sul mercato, il Piano determinerà un'evoluzione delle strutture fondarie, emarginando dalla realtà economica le imprese inerti o assenti, mentre esalterà quelle familiari, potenziandone le possibilità produttive.

« Ed è per questo, per perseguire questo scopo, che in tutto il Piano si accentua la convenienza economica di qualsiasi intrapresa che abbia come soggetto attivo e responsabile l'imprenditore contadino, discriminando in favore di questo ogni intervento dello Stato. Le condizioni di favore che noi usiamo, nella legge, per i contadini tengono conto della storia, del moto irresistibile con cui si forma la proprietà contadina, non solo in dipendenza della nostra vocazione economico-sociale, ma come risultato della incomprimibile vocazione del proletariato rurale ».

Ha detto dunque il Ministro che, nel formulare il presente disegno di legge, ha considerato la storia e il moto irresistibile con cui si forma la proprietà contadina. Ha ragione. A parte l'esodo, fortunatamente non esteso, c'è ancora nelle famiglie contadine l'amore per la terra, anzi il fascino che la terra esercita su di esse. Ne volete una spiegazione? Ce la dà il grande Jacini: « Il fascino trova la sua segreta sorgente nel processo intimo della produzione agricola. L'uomo ha come il senso di entrare in comunione con la natura e con la sua forza creatrice e di collaborare, mediante i capitali o il lavoro personale, con essa.

« È per questo che i filosofi e i poeti chiamano madre la terra, e dell'Italia si è sempre detto: *alma parens frugum*. Farà proprio meraviglia che ancora ci sia nel cuore dell'uomo un'eco atavica dell'antico e millenario contatto strettissimo della razza umana con la terra e che il palpito dell'antica madre possa di tratto in tratto corrispondere quasi misticamente al nostro palpito? Quelli che amano la terra per amore ingenuo e familiare e che alla venerazione per essa hanno ricevuto l'educazione, trovano le fondamenta nel loro sangue stesso al pari dei caratteri somatici ».

Guai a far spezzare questo legame ideale fra le famiglie contadine e la terra! Sarebbe la rovina d'Italia.

Ma il disegno di legge ideato e voluto dal nostro valorosissimo giovane Ministro della agricoltura, vuole rafforzare questo legame ed è per questa nobile fatica che egli ha fatto e fa appello a tutti gli agricoltori di Italia.

Onorevoli colleghi, secondiamo il suo generoso impulso e approviamo, come è in epigrafe, il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari